



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 23/01/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver stipulato in data 19.1.2011 il contratto di finanziamento n. ***993 che ha estinto anticipatamente in data 28.2.2015. Pertanto, chiede il rimborso degli oneri corrisposti e non maturati, quantificandoli in € 2.510,55, oltre gli interessi legali dal reclamo al saldo nonché la conferma della piena legittimazione passiva dell'intermediario finanziario, anche con riferimento al rimborso dei costi assicurativi, essendo gli stessi in strettissimo collegamento negoziale rispetto al finanziamento di cui costituiscono accessori. In data 5.7.2019, il ricorrente comunicava a codesto Arbitro che l'intermediario gli aveva corrisposto un importo di € 33,12 e che, di conseguenza, la richiesta di rimborso doveva considerarsi diminuita da € 2.510,55 a € 2.477,43.

Nelle controdeduzioni, l'Intermediario afferma di aver provveduto, in data 1.7.2019, a riconoscere al ricorrente la somma di € 33,12. Nello specifico, tale importo equivale al rimborso calcolato secondo il metodo *pro rata temporis* dei costi di cui alla lettera F (spese amministrative) e O (Premio copertura assicurativa rischio vita e rischi impiego) al netto di quanto già rimborsato.

In merito alla richiesta di rimborso del premio assicurativo per la quota non goduta, afferma che in data 28.4.2015 è stato inviato al cliente un assegno per l'importo di € 120,49, regolarmente incassato in data 8.5.2015.

A tal riguardo precisa che, con comunicazione del 12.6.2019, ha riferito di aver già integralmente rifiuto nel conteggio estintivo le commissioni soggette a maturazione nel tempo, decurtandole direttamente dal debito residuo. Inoltre, ribadisce come il documento



contrattuale distingue la complessiva commissione applicata in via anticipata tra costi fissi (c.d. *up-front*) e costi a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*); come, in ottemperanza alle prescrizioni in tema di trasparenza, abbia indicato sin dalle fasi pre-contrattuali i costi previsti e applicati alla predetta operazione di finanziamento nonché i ristori dovuti in caso di estinzione anticipata; come, con riferimento ai ristori indicati sul conteggio estintivo prodotto dalla Cliente, in ottemperanza all'art. 125-sexies T.U.B., abbia provveduto al rimborso degli oneri indicate come costi *recurring*. Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il recentissimo orientamento del Collegio di Coordinamento (cfr. dec. n. 26525/19 del 17.12.2019), che si è pronunciato a valle della sentenza della Corte di Giustizia del 11/09/2019 (causa C-383/18), statuendo i seguenti principi di diritto:

- *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia €pea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”;*

- *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

- *circa il criterio di restituzione applicabile ai costi upfront, il Collegio ha stabilito che “non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Sulla base di quanto sopra, la Banca d'Italia, con le “Linee orientative” del 4/12/2019, al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la ricorrente”, ha fornito il seguente punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori: “nel caso in cui il ricorrente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti .. gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi .. definiti .. upfront” il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.



Con il che, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.353,58	Tasso di interesse annuale	3,27%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	248,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	19/01/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,74%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni Intermediario per istruttoria (C)				2.776,61	Upfront	36,74%	1.020,05		1.020,05
Commissioni oneri Rete distributiva interna (D)				1.240,99	Upfront	36,74%	455,91		455,91
Spese amministrative (F)				25,00	Recurring	59,17%	14,79	14,79	0,00
Commissioni Intermediario per gestione pratica (H)				595,20	Recurring	59,17%	352,16		352,16
Commissioni Rete distributiva per gestione della pratica (I)				1.517,76	Recurring	59,17%	898,01	1.250,31	-352,30
Commissioni Intermediario per copertura rischio credito (L)				595,20	Recurring	59,17%	352,16	352,16	0,00
Premio per copertura assicurativa rischio vita				200,82	Recurring	59,17%	118,82	120,49	-1,67
Totale				6.951,58					1.474,15

L'importo come sopra calcolato è inferiore alla somma originariamente richiesta dal ricorrente, poiché quest'ultimo ha calcolato i costi *upfront* secondo il criterio *pro rata temporis*.

Quanto al rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo, come correttamente richiesto dal ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Infine, si evidenzia come la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso sia già stata rimborsata dall'Intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.474,15, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA